



# CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

## 1. Ambito di applicazione

1.1 Le presenti Condizioni Generali di Acquisto (di seguito le “Condizioni Generali”) si applicheranno a tutte le vendite di beni e/o forniture di servizi effettuate dal Fornitore (come di seguito definito) a favore di Allegrini SpA (come di seguito definita), in esecuzione degli Ordini di Acquisto che dovessero essere di volta in volta emessi da Allegrini SpA, salvo nel caso in cui sia stato sottoscritto tra le Parti uno specifico contratto scritto che disciplini termini e condizioni di fornitura di determinati beni o servizi. In tal caso troveranno applicazione le previsioni dello specifico contratto, limitatamente alle materie da esso disciplinate. Le presenti Condizioni Generali prevarranno su eventuali Condizioni Generali o particolari di vendita del Fornitore. Qualsiasi modifica o aggiunta alle presenti Condizioni Generali sarà valida soltanto nel caso di specifica accettazione scritta di Allegrini SpA. Le modifiche e le integrazioni alle Condizioni Generali saranno limitate al particolare acquisto per il quale vengono pattuite.

1.2 Il fornitore dovrà sottoscrivere una copia delle presenti Condizioni Generali e restituirla debitamente firmata ad Allegrini SpA via e-mail all’indirizzo [allegrini@legalmail.it](mailto:allegrini@legalmail.it) entro 5 giorni lavorativi dalla relativa ricezione, trattenendo una copia a proprio uso.

1.3 Le Condizioni Generali si intenderanno sempre ed integralmente applicabili a ciascun ordine anche nel caso in cui le stesse non siano state restituite firmate dal Fornitore nel termine di cui sopra laddove vi sia comunque stato un inizio di esecuzione dell’Ordine da parte del Fornitore.

## 2. Definizioni

Nel contesto delle presenti Condizioni Generali i seguenti termini avranno il significato qui sotto rispettivamente assegnato a ciascuno di essi:

- Con “Fornitore” deve intendersi il fornitore di beni o servizi che approva e accetta le presenti Condizioni Generali apponendo la propria firma in calce alle stesse.
- Con “Allegrini” deve intendersi Allegrini S.p.A., con sede legale in Grassobbio, Via Salvo D’acquisto 2, Partita Iva n. 00216360164.
- Con “Informazioni Confidenziali” significa: (i) il patrimonio di know-how e informazioni commerciali (più in generale, segreti commerciali) e tecniche che hanno o potrebbero avere valore commerciale o altre utilità nell’ambito delle attività presenti o future della Società, tutelabili ai sensi della Normativa Applicabile, comunicate o inviate oralmente, per iscritto o tramite altro mezzo di comunicazione al Fornitore da parte della Società, nonché tutte le informazioni





la cui non autorizzata diffusione possa essere pregiudizievole per gli interessi della Società o, a prescindere dal fatto che tali informazioni siano state indicate come confidenziali dalla Società. A titolo meramente esemplificativo, e non esaustivo, le Informazioni Confidenziali comprendono ogni segreto commerciale, invenzione, conoscenza, dato, specifica tecnica, formula, Know-How, formulazione, metodo di produzione, tecnica o processo; (ii) qualsiasi nota, report o altro documento trasmessi dalla Società al Fornitore o preparati dallo stesso Fornitore nell'ambito dello scopo dell'ordine che contengono o comunque riflettono le Informazioni Confidenziali sopra menzionate; (iii) tutte le Informazioni Confidenziali, tutelabili o meno, che dovessero essere generate da ciascuna delle Parti in relazione allo scopo dell'ordine.

- Con "Diritti di Proprietà Intellettuale" significa tutti i diritti di proprietà intellettuale e industriale che possono scaturire, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, da brevetti, marchi e altri segni distintivi, design, segreti industriali ed ogni altra informazione aziendale ed esperienza tecnico-industriale e commerciale, nonché ogni altro diritto di proprietà intellettuale registrato o non registrato.
- Con "Beni" devono intendersi i beni materiali o immateriali venduti dal Fornitore ad Allegrini ai sensi dei Contratti.
- Con "Contratti" devono intendersi gli specifici contratti di volta in volta conclusi tra Allegrini e il Fornitore con l'accettazione di un Ordine di Acquisto da parte del Fornitore ai sensi dell'Art. 3.2 oppure con l'emissione di un Ordine di Acquisto.
- Con "Proposte Contrattuali" deve intendersi ogni proposta di vendita di Beni o di svolgimento di Servizi sottoposta per iscritto dal Fornitore ad Allegrini.
- Con "Servizi" devono intendersi le prestazioni d'opera e/o le prestazioni intellettuali erogate dal Fornitore ad Allegrini ai sensi dei Contratti.
- Con "Specifiche Tecniche" deve intendersi qualunque tipo di specifiche tecniche, funzionali o di qualità relative ai Beni o alle modalità di realizzazione dei Servizi, inclusi, a titolo esemplificativo, disegni, modelli, campioni, prototipi, filmati, fotografie, renderings, di volta in volta comunicate per iscritto da Allegrini al Fornitore o confermate per iscritto da Allegrini.
- Con "Ordini di Acquisto" devono intendersi le richieste di acquisto di Beni o di fornitura di Servizi emessi da Allegrini nei confronti del Fornitore ed aventi i requisiti di forma e contenuto di cui all'art. 3.1.
- Con "Parti" devono intendersi congiuntamente Allegrini e il Fornitore.
- Con "Tasso di Difettosità" deve intendersi il rapporto espresso in percentuale tra il numero di Beni difettosi o non conformi ai sensi dell'Art. 6 e il numero totale di Beni consegnati dal Fornitore ad Allegrini in esecuzione dell'Ordine di Acquisto a cui fanno riferimento i Beni difettosi o non conformi.





### 3. Emissione degli Ordini di Acquisto

3.1 Gli Ordini di Acquisto dovranno essere emessi in forma scritta e dovranno contenere l'indicazione

almeno dei seguenti elementi:

- Beni e/o Servizi oggetti del singolo Ordine di Acquisto;
- quantità, caratteristiche e dei termini di consegna dei Beni o Servizi;
- prezzi, modalità e termini di pagamento;
- eventuali condizioni particolari di acquisto, anche in deroga a queste

Condizioni Generali.

3.2 Gli Ordini di Acquisto diverranno vincolanti per le Parti una volta accettati dal Fornitore mediante comunicazione scritta entro il termine di accettazione indicato da Allegrini nell'Ordine di Acquisto o, in mancanza, entro il termine di tre giorni dal ricevimento dell'Ordine di Acquisto, ovvero nel caso in cui il fornitore dia inizio all'esecuzione dell'ordine in assenza di previo invio della Conferma d'Ordine. Gli Ordini di Acquisto si considereranno accettati e diverranno vincolanti per le Parti anche nel caso in cui il Fornitore non invii ad Allegrini una espressa comunicazione scritta di rifiuto entro il termine di accettazione indicato da Allegrini nell'Ordine di Acquisto ovvero, in mancanza, entro il termine di tre giorni dall'invio dello stesso, fermo restando che Allegrini si riserva il diritto di revocare gli Ordini di Acquisto finché il Fornitore non li accetti per iscritto e di rifiutare le accettazioni di Ordini di Acquisto pervenute dopo il termine di accettazione sopra indicato.

3.3 In caso di difformità tra le condizioni contenute nell'Ordine e quelle contenute nella Conferma d'Ordine, la Conferma d'Ordine equivale a nuova proposta e il Contratto di Compravendita si perfezionerà trascorsi 5 giorni lavorativi dal ricevimento della Conferma d'Ordine da parte del Fornitore senza che Allegrini abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto all'indirizzo e-mail indicato dal Fornitore.

3.4 Ai fini delle presenti Condizioni Generali, saranno considerate effettuate in forma scritta le comunicazioni scambiate tra le Parti tramite lettera, fax, posta elettronica o qualsiasi altra forma di corrispondenza commerciale scritta.

3.5 La vendita dei Beni o la fornitura dei Servizi saranno disciplinati dalle previsioni contenute nelle Condizioni Generali, nelle Specifiche Tecniche, negli Ordini di Acquisto e nei documenti eventualmente richiamati negli Ordini di Acquisto, incluse le Proposte Contrattuali. In caso di conflitto o discrepanza tra le Proposte Contrattuali e gli Ordini di Acquisto o le Condizioni Generali, prevarrà il contenuto delle Condizioni Generali e degli Ordini di Acquisto.

3.6 Le presenti Condizioni Generali non comportano alcun impegno per Allegrini di emettere un numero minimo o predeterminato di Ordini di Acquisto.

3.7 Allegrini avrà diritto di recedere dai Contratti in ogni momento, anche in deroga all'art. 1373, 1° comma, del Codice Civile, qualora, a suo insindacabile





giudizio, ritenga che sia venuta meno l'idoneità tecnica del Fornitore ad effettuare regolarmente la fornitura di Beni o Servizi o qualora, sempre a suo insindacabile giudizio, ritenga che il Fornitore si trovi in uno stato di difficoltà economica tale da porre in pericolo l'effettuazione regolare della fornitura di Beni o Servizi e ancora quando nei suoi confronti risultino promosse azioni legali per il recupero dei crediti o procedure esecutive, o lo stesso Fornitore versi in stato di insolvenza o sia stato ammesso ad una qualunque procedura concorsuale, di liquidazione o di concordato con i creditori.

3.8 I Contratti ed i crediti del Fornitore nei confronti di Allegrini derivanti dalla fornitura di Beni o Servizi non sono cedibili dal Fornitore senza il previo consenso scritto di Allegrini. Allegrini avrà diritto di cedere i Contratti e gli eventuali crediti da essi derivanti.

3.9 Nel caso un Ordine di Acquisto o i documenti ivi richiamati prevedano lo svolgimento di Servizi secondo un piano di lavoro strutturato per fasi successive a cui sia collegata la consegna di specifici risultati, sarà rimesso alla discrezione di Allegrini decidere, al termine di ogni fase, se procedere o meno con le fasi successive alla prima. Il Fornitore quindi svolgerà le fasi successive alla prima e Allegrini pagherà il relativo corrispettivo solo a seguito di autorizzazione scritta di Allegrini a procedere con la fase successiva.

#### **4. Modalità di consegna e esecuzione**

4.1 I beni dovranno essere consegnati presso il luogo indicato nell'Ordine.

4.2 Ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini di consegna e del trasferimento del rischio per danneggiamento o perdita totale o parziale dei Beni dal Fornitore ad Allegrini, le consegne dovranno essere effettuate nel rispetto delle condizioni previste dalle norme "Incoterms" vigenti specificate negli Ordini di Acquisto. In mancanza di ciò, la consegna sarà "reso sdoganato" (DDP - INCOTERMS 2020). Il trasporto dei Beni deve essere effettuato con ogni accorgimento atto a preservarlo da eventuali danni.

4.3 Il Fornitore deve puntualmente rispettare i termini e le modalità di consegna dei Beni ed espletamento dei Servizi indicati negli Ordini di Acquisto (da considerarsi essenziali nell'interesse di Allegrini). Allegrini ha facoltà di rifiutare Beni o Servizi eventualmente pervenuti prima del termine pattuito o di addebitare al Fornitore le spese di magazzinaggio e gli oneri finanziari relativi al periodo di anticipata consegna.

4.4 Il Fornitore deve garantire che la quantità di Beni consegnata corrisponda a quanto indicato negli Ordini di Acquisto. Allegrini potrà chiedere che il Fornitore provveda al ritiro dei quantitativi eccedenti quanto ordinato, con facoltà di rispedirli direttamente a spese e rischio del Fornitore e di addebitare al medesimo gli oneri finanziari conseguenti all'eventuale pagamento già effettuato e le spese di magazzinaggio qualora questi non vi provveda da subito.





4.5 In caso di ritardo nelle consegne dei Beni o nell'esecuzione dei Servizi oppure in caso di consegna o esecuzione incompleta, Allegrini avrà il diritto di:

(i) fissare al Fornitore un termine ulteriore per consegnare i Beni o eseguire i Servizi;

(ii) comunicare al Fornitore la risoluzione del relativo Contratto per inadempimento e chiedere la restituzione di ogni importo già pagato da Allegrini.

4.6 L'eventuale fissazione di un ulteriore termine per consegnare i Beni o eseguire i Servizi ai sensi dell'Art. 4.5 (i) non preclude ad Allegrini il diritto di avvalersi dei rimedi di cui all'art. 4.5(ii) se il Fornitore non rispetta l'ulteriore termine fissato da Allegrini ai sensi dell'Art. 4.5(i).

4.7 In aggiunta ai rimedi di cui all'Art. 4.5, in ogni caso di ritardata, mancata, incompleta o difforme consegna dei Beni o esecuzione dei Servizi, Allegrini potrà avvalersi dei seguenti diritti:

(i) sospendere i pagamenti dovuti al Fornitore in relazione alla consegna o esecuzione ritardata, mancata, incompleta o difforme;

(ii) richiedere la consegna dei beni per via aerea a spese del Fornitore;

(iii) applicare una penale per il ritardo pari al 5% (cinque per cento) del corrispettivo pattuito per i Beni o Servizi per ogni settimana di ritardo fino alla data di consegna dei Beni o completamento dei Servizi, fatto salvo il maggior danno;

(iv) chiedere il risarcimento di ogni ulteriore danno ad essa causato direttamente o indirettamente dalla ritardata, mancata, incompleta o difforme consegna dei Beni o esecuzione dei Servizi, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i danni da mancata produzione, perdita di profitto ed ogni costo aggiuntivo sostenuto da Allegrini per acquistare i Beni o i Servizi da altri fornitori in conseguenza dell'inadempimento del Fornitore.

4.8 I rimedi previsti dal presente articolo 4 sono aggiuntivi e non sostitutivi rispetto agli altri rimedi previsti dalla legge applicabile a favore di Allegrini, quali il diritto di agire in giudizio per ottenere l'adempimento dei Contratti.

4.9 Con un congruo preavviso Allegrini avrà diritto di effettuare accessi presso le sedi del Fornitore per verificare il regolare adempimento delle previsioni delle Condizioni Generali, delle Specifiche Tecniche e degli Ordini di Acquisto.

4.10 Tutta la documentazione tecnica eventualmente connessa ai beni forniti, le certificazioni di collaudo e/o conformità, le dichiarazioni di origine preferenziale, e in generale la documentazione eventualmente prescritta dalla legge applicabile, rappresenta parte integrante della fornitura e sarà a carico del fornitore e dovrà essere consegnata ad Allegrini unitamente ai beni.

## 5. Prezzi e pagamenti

5.1 L'importo del prezzo per i Beni e/o Servizi oggetto della fornitura sarà indicato negli Ordini di Acquisto o stabilito in separati accordi scritti tra le parti. I prezzi





indicati negli Ordini di Acquisto accettati ai sensi dell'art. 3.2 saranno fissi e non soggetti a revisioni o aggiustamenti. Parimenti, una volta concordati per un determinato periodo, i prezzi saranno fissi e non soggetti a revisioni o aggiustamenti per il periodo concordato.

5.2 Il prezzo stabilito ai sensi dell'art. 5.1 è onnicomprensivo. Costi e spese supplementari saranno quindi riconosciuti al Fornitore solo se preventivamente autorizzati da Allegrini in forma scritta e a seguito di presentazione di prova scritta.

5.3 Salvo diverso accordo, i prezzi si intendono con resa "reso sdoganato" (DDP - INCOTERMS 2020) ed includono l'imballaggio necessario a garantire l'integrità del prodotto. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è esclusa, salvo diversamente specificato.

5.4 Termini e modalità di pagamento saranno indicati negli Ordini di Acquisto o stabiliti in separati accordi scritti tra le parti. In mancanza di ciò, il pagamento avverrà tramite bonifico bancario entro sessanta giorni dalla fine del mese di ricevimento della fattura intestata ad Allegrini SpA, via Salvo D'acquisto n. 2, 24050 Grassobbio e/o di copia della polizza di carico (ove applicabile). Il pagamento sarà in ogni caso condizionato alla consegna ad Allegrini dei beni e/o della polizza di carico (ove applicabile).

## **6. Garanzie di qualità dei Beni**

6.1 Il Fornitore garantisce che i Beni saranno:

- a) conformi alla normativa applicabile ed ai migliori standard di sicurezza;
- b) conformi alle previsioni delle Condizioni Generali, degli Ordini di Acquisto e delle Specifiche Tecniche;
- c) privi di difetti di progettazione, produzione o conservazione;
- d) compatibili con eventuali parti che dovessero essere assemblate o montate sui Beni secondo le Specifiche Tecniche o le altre informazioni fornite da Allegrini;
- e) idonei all'uso cui sono abitualmente destinati o ai diversi usi voluti da Allegrini e che dovessero essere stati da quest'ultima portati a conoscenza del Fornitore;
- f) conformi alle caratteristiche e qualità degli esemplari presentati dal Fornitore come campioni o modelli.

6.1.1 Nel caso i Beni rientrino nell'ambito di applicazione del regolamento REACH vigente il Fornitore garantisce altresì che i Beni:

- a) siano forniti nel pieno rispetto dei requisiti di pre-registrazione / registrazione previsti dal regolamento REACH vigente;
- b) siano provvisti della relativa scheda di sicurezza ed etichetta in lingua italiana e aggiornati alle disposizioni di legge;
- c) non contengano sostanze incluse nella candidate list SVHC (in conc. > 0,1 %), la cui presenza non sia stata opportunamente segnalata;





d) siano forniti nel pieno rispetto delle specifiche condizioni di restrizione definite all'Allegato XVII del REACH.

6.2 In caso di difetto o non conformità dei Beni alle garanzie previste dall'art. 6.1 e 6.1.1, Allegrini avrà diritto a sua discrezione di avvalersi dei seguenti rimedi:

a) chiedere l'eliminazione dei difetti o della non conformità o la sostituzione dei Beni non conformi o dell'intero lotto di cui fanno parte a spese del Fornitore entro un termine stabilito da Allegrini;

b) chiedere una ragionevole riduzione del prezzo dei Beni non conformi o del lotto in cui sono stati riscontrati i Beni non conformi;

c) comunicare la risoluzione per inadempimento del Contratto relativo ai Beni non conformi o ai Beni nel cui lotto sono stati riscontrati i Beni non conformi, rifiutare il pagamento del prezzo di acquisto e chiedere la restituzione degli eventuali importi già pagati o da Allegrini in relazione ai Beni difettosi o non conformi.

6.3 La circostanza che Allegrini abbia chiesto l'eliminazione della non-conformità ai sensi dell'art. 6.2(a) non preclude ad Allegrini l'esercizio dei diritti previsti dagli artt. 6.2(b) e 6.2(c) se il Fornitore non provveda a eliminare i difetti o sostituire i Beni difettosi entro il termine fissato da Allegrini.

6.4 In ogni caso, in aggiunta ai rimedi previsti dall'art. 6.2, in ipotesi di non conformità dei Beni alle garanzie previste dall'art. 6.1 e 6.1.1, Allegrini avrà diritto di:

a) sospendere i pagamenti dovuti al Fornitore in relazione ai Beni non conformi al lotto in cui sono stati riscontrati i Beni non conformi;

b) se il Tasso di Difettosità è superiore al 3%, applicare una penale pari al 10% (dieci per cento) del prezzo dei Beni consegnati dal Fornitore ad Allegrini in esecuzione dell'Ordine di Acquisto a cui fanno riferimento i Beni difettosi, fatto salvo il maggior danno;

c) esigere il risarcimento di ogni danno diretto e indiretto derivante dalla difettosità o non conformità dei Beni.

6.5 Nel caso i Beni già immessi sul mercato si rivelassero difettosi, non conformi alle Specifiche Tecniche o comunque pericolosi, il Fornitore si impegna a cooperare con qualsiasi campagna di richiamo o di ritiro dei Beni dal mercato che Allegrini dovesse attuare e a rimborsare ad Allegrini i costi della campagna di richiamo, ivi incluso il costo delle ore/lavoro del personale di Allegrini e dei consulenti esterni utilizzati per la campagna di richiamo.

6.6 Le garanzie e i rimedi espressamente previsti dal presente articolo 6 devono intendersi come aggiuntivi e non sostitutivi rispetto agli altri rimedi e garanzie previsti dalla legge in caso di vizi o non conformità dei Beni.





## 7. Proprietà intellettuale e Riservatezza

7.1. Il Fornitore riconosce che le Informazioni Confidenziali comunicate da Allegrini SpA sono Confidenziali e di esclusiva proprietà di Allegrini e le tratterà mantenendone la segretezza e non le utilizzerà per finalità estranee allo scopo. Il Fornitore le rivelerà soltanto ai propri Rappresentanti che abbiano la necessità di venirne a conoscenza e che siano vincolati al Fornitore dai medesimi obblighi di riservatezza e segretezza. Il Fornitore non potrà rivelare a terzi, pubblicare o diffondere in alcun modo nessuna delle Informazioni Confidenziali ricevute da Allegrini, salvo specifica autorizzazione scritta della stessa.

7.2. Il Fornitore non potrà, senza previa autorizzazione scritta di Allegrini, fare copia o riprodurre alcun materiale o documento fornitogli, che costituisca o contenga in tutto o in parte Informazioni Confidenziali. Alla conclusione del rapporto contrattuale o in caso di risoluzione dello stesso, il Fornitore si impegna a riconsegnare a Allegrini, entro 15 giorni dalla ricezione di specifica richiesta scritta, gli originali e tutte le copie dei documenti, su qualunque supporto creati, che contengano o che si riferiscano alle Informazioni Confidenziali ricevute. Il Fornitore continuerà ad essere vincolato dalle disposizioni del presente articolo nonostante e anche dopo la restituzione dei documenti contenenti le Informazioni Confidenziali, fatte salve le disposizioni del successivo punto 7.10.

7.3. Il Fornitore, nel proteggere le Informazioni Confidenziali, dovrà mantenere il medesimo livello di cura e attenzione che normalmente adotta per preservare e salvaguardare le proprie informazioni confidenziali analoghe.

7.4. Gli obblighi del Fornitore sono estesi ai Rappresentanti e a tutte le società controllate, partecipate o collegate.

7.5. Il Fornitore si impegna a risarcire Allegrini a fronte di ogni perdita, danno, pretesa e spesa, comprese le spese legali, in cui la Allegrini incorra a causa dell'inadempimento da parte del Fornitore o dei suoi Rappresentanti.

7.6. Gli obblighi previsti nel presente articolo 7 non si estendono alle Informazioni Confidenziali che:

- (i) sono di pubblico dominio al momento della comunicazione o entrano in pubblico dominio in data successiva senza inadempimento da parte del Fornitore;
- (ii) il Fornitore dà prova di aver appreso da fonti diverse da Allegrini e aventi il diritto di rivelare tali informazioni;
- (iii) il Fornitore possa provare essere state sviluppate indipendentemente da un proprio Rappresentante che non ha avuto accesso alle Informazioni Confidenziali di Allegrini.

7.7. Tutte le Informazioni Confidenziali e i relativi Diritti di Proprietà Intellettuale rimarranno di proprietà esclusiva di Allegrini. Né il presente articolo, né la rivelazione delle Informazioni Confidenziali qui prevista, devono essere interpretati come fonte per il Fornitore di diritti a concessioni di licenze su







brevetti, domande di brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale su informazioni e dati inclusi nelle Informazioni Confidenziali.

7.8. Il Fornitore accetta di non utilizzare alcuna delle Informazioni Confidenziali come base per sviluppare o far sviluppare a terzi prodotti identici o simili a quelli di Allegrini.

7.9. Il Fornitore si astiene dal compimento di qualsiasi azione che possa compromettere o pregiudicare i diritti, i titoli o gli interessi di Allegrini sopra o nei confronti delle Informazioni Confidenziali.

7.10 Le presenti disposizioni si considerano entrate in vigore alla data della sottoscrizione e rimarrà in vigore fino a quando le Informazioni Confidenziali non diventeranno di pubblico dominio; le previsioni del presente articolo sopravvivranno alla realizzazione dello scopo per cui sono state sottoscritte le presenti Condizioni Generali.

## **8. Risarcimento e manleva**

8.1 Il Fornitore si impegna a risarcire e tenere indenne e manlevata Allegrini da ogni danno diretto o

indiretto, costo, spesa o responsabilità, ivi inclusi quelli derivanti da domande o pretese di terzi, che

siano conseguenza diretta o indiretta di:

a) violazione delle garanzie previste dagli articoli 6.1 e 6.1.1;

b) violazione di brevetti, marchi, modelli, diritti d'autore o altri diritti di proprietà intellettuale ed industriale di terzi;

c) illegittimo trasferimento ad Allegrini del pieno diritto di utilizzare, incorporare e commercializzare i Beni;

d) necessità di difesa da domande di terzi che, se ritenute fondate, comporterebbero la sussistenza di una violazione delle garanzie e degli obblighi del Fornitore previsti dagli articoli 6.1 e 6.1.1 o 8.1 a) e b);

e) qualsiasi altro inadempimento dei Contratti, delle Specifiche Tecniche e delle Condizioni Generali.

8.2 In particolare e a titolo esemplificativo, il Fornitore risarcirà e terrà indenne e manlevata Allegrini da

ogni responsabilità da prodotto che dovesse sorgere in capo ad Allegrini in conseguenza di difetti dei Beni.

8.3 L'obbligo di risarcimento e manleva di cui al presente articolo non è soggetto al limite temporale costituito dal Periodo di Garanzia né al termine di decadenza previsto dall'art. 6.6





## 9. Risoluzione per inadempimento

9.1 Allegrini potrà in qualsiasi momento comunicare la risoluzione dei Contratti ex art. 1456 C.C. mediante comunicazione scritta al Fornitore e con effetto dalla data che Allegrini indicherà nella stessa comunicazione, qualora il Fornitore:

- (a) sia inadempiente agli obblighi di cui all'art. 7;
- (b) divenga socio, partner, o sia sottoposto a qualsiasi forma al controllo, anche indiretto, di un concorrente di Allegrini;
- (c) sia inadempiente agli obblighi di incedibilità dei crediti e dei Contratti di cui all'articolo 3.8;
- (d) ponga in essere condotte gravemente lesive della reputazione e dell'avviamento di Allegrini o dei suoi prodotti.

9.2 La risoluzione del rapporto contrattuale avrà effetto solo per le forniture non ancora eseguite alla data della risoluzione medesima.

## 10. Modello 231 e Codice Etico

Il Fornitore garantisce di adottare le precauzioni opportune, tra cui la formazione e l'informazione dei propri dipendenti e amministratori, perché non siano poste in essere condotte, commissive e/o omissive, da cui possano derivare responsabilità penale e civile propria e di Allegrini S.p.A., anche a titolo di concorso. A tal fine, il Fornitore garantisce di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare i principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello 231 adottato da Allegrini S.p.A., reperibili sui siti [www.allegrini.com](http://www.allegrini.com) e [www.allegriniamenities.com](http://www.allegriniamenities.com).

Si conviene che la violazione da parte del Fornitore, o del suo personale, delle disposizioni contenute nel Codice Etico e/o nel Modello 231 costituirà grave inadempimento che abilita l'altra parte alla risoluzione unilaterale del contratto da esercitarsi mediante lettera raccomandata a.r. e/o pec contenente la sintetica indicazione delle cause del recesso, con l'effetto di risolvere immediatamente il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di eventuali danni ulteriori.

Il Fornitore si impegna a comunicare senza indugio tramite lettera raccomandata a.r. e/o pec qualsiasi fatto contrario ai principi etici nonché il venir meno di una delle condizioni o presupposti alla base della stipulazione del presente contratto.

Il Fornitore dichiara e garantisce:

- di adottare un sistema di qualifica dei propri fornitori/collaboratori e, comunque, ogni precauzione utile al fine di evitare che questi ultimi si rendano responsabili di azioni riprovevoli quali, ad esempio, lo sfruttamento del lavoro e di quello minorile, la ricettazione, il riciclaggio, l'assunzione lavoratori extracomunitari privi del permesso di soggiorno, atti di corruzione verso la P.A. e privati, condotte in violazione delle norme dettate in materia di prevenzione della salute e sicurezza sul lavoro nonché di quelle relative alla tutela dell'ambiente;





- di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 9 del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e che nessuna azione giudiziaria è pendente a proprio carico in relazione a tale normativa.

## **11 Assicurazione**

11.1 Ferma restando la responsabilità del Fornitore nei confronti di Allegrini, il Fornitore si impegna a sottoscrivere e mantenere in vigore per la durata delle relazioni commerciali tra le Parti un'adeguata polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dalla vendita dei Beni o svolgimento dei Servizi, con un massimale proporzionato al valore dei Beni o dei Servizi.

11.2 Su richiesta di Allegrini, il Fornitore metterà a disposizione di Allegrini copia della polizza assicurativa di cui all'art. 11.1 e del certificato di pagamento del relativo premio.

## **12. Legge applicabile e foro competente**

12.1 Le Condizioni Generali e i Contratti sono disciplinati dal diritto italiano.

12.2 Ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti e che non dovesse essere risolta amichevolmente, sarà sottoposta alla giurisdizione esclusiva del foro di Bergamo.

12.3 Allegrini, a sua discrezione, avrà la facoltà di rinunciare alla giurisdizione esclusiva di cui all'Art. 12.2 ed incardinare la controversia nel foro in cui è domiciliato il convenuto o presso qualsiasi altro foro competente in base ai criteri ordinari di ripartizione della giurisdizione e competenza.

## **13. Forza maggiore**

13.1 Non costituirà inadempimento delle presenti Condizioni Generali o dei Contratti la mancata esecuzione delle obbligazioni di una parte che sia impedita da circostanze oggettive che si verifichino al di fuori del proprio controllo, quali, a titolo esemplificativo, guerre, incendi, inondazioni, scioperi generali, serrate, embargo, ordini della pubblica Autorità, impossibilità di ottenere materie prime o energia per la fabbricazione.

13.2 In nessun caso saranno considerati al di fuori del controllo del Fornitore ai sensi del paragrafo che precede i ritardi o inadempimenti dei sub-fornitori del Fornitore.

13.3 Il Fornitore darà esecuzione ai Contratti in totale autonomia gestionale e organizzativa. In nessun caso le Condizioni Generali o gli Ordini di Acquisto potranno dare luogo a rapporti di associazione in partecipazione o società, né attribuiranno al Fornitore alcun potere di rappresentanza in nome di Allegrini.





#### 14. Trattamento dei dati personali

14.1. Allegrini, al solo fine di gestire il rapporto contrattuale di fornitura/acquisto, utilizza dati che riguardano il Fornitore, la conoscenza dei quali, pur non essendo obbligatoria, si rende necessaria per dar corso ai Contratti. Tali dati sono raccolti in archivi cartacei ed informatici gestiti da Allegrini, (responsabile del trattamento dei dati personali) e trattati con modalità strettamente necessarie alle indicate finalità. In particolare, tali dati si riferiscono (a titolo esemplificativo e non esaustivo) a: ragione sociale, sede, partita I.V.A., codice fiscale, ecc. Tali dati saranno trasmessi solo a coloro che intervengono nel processo aziendale Allegrini e che li elaborano in adempimento di specifici obblighi di legge.

14.2 In ogni momento, il Fornitore potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (quali: conoscere in ogni momento i Suoi dati personali e come vengono utilizzati, farli aggiornare, rettificare, cancellare, chiederne il blocco o opporsi al trattamento per motivi legittimi) scrivendo a Allegrini S.p.A. - [privacy@allegrini.com](mailto:privacy@allegrini.com). Gli incaricati al trattamento dei dati personali del Fornitore saranno i responsabili della Direzione Acquisti e dell'Amministrazione e Controllo di Allegrini.

#### 15. Durata delle Condizioni Generali

15.1 Le presenti Condizioni Generali hanno validità di cinque anni dalla data di sottoscrizione da parte di entrambe le Parti. Alla scadenza, le Condizioni Generali si intenderanno tacitamente rinnovate per ulteriori periodi di un anno, salvo che una delle parti non invii all'altra una comunicazione scritta di non rinnovo con almeno sei mesi di preavviso rispetto alla scadenza originaria o prorogata.

15.2 Alla scadenza, le Condizioni Generali continuano ad avere efficacia in relazione ai Contratti già in vigore alla data di scadenza. In ogni caso, la scadenza delle Condizioni Generali non farà venire meno gli obblighi a carico del Fornitore ai sensi degli articoli 7 (Proprietà intellettuale e Riservatezza) e 12 (legge applicabile e foro competente).

Data e Luogo \_\_\_\_\_

Timbro e firma del Fornitore

\_\_\_\_\_





Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Fornitore dichiara di aver presi atto e di accettare espressamente le seguenti previsioni delle Condizioni Generali: art. 3.7 - Recesso; art 4 - Modalità di consegna e esecuzione, 5 - Prezzi e pagamenti, 6 - Garanzie di qualità dei Beni, 7 - Proprietà intellettuale e Riservatezza, 12 - Legge applicabile e foro competente, 13 - Forza maggiore,

Timbro e firma del Fornitore

---

